

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE BONAFOUS E.T.S."**

PREMESSA STORICA

L'Ente Bonafous, che ha sede nel Comune di Cortemilia, trae la sua origine dal generoso lascito della damigella Graziella Bonafous e dalle determinazioni prese, a termini di testamento della medesima, da S.E. il Vescovo di Alba, il quale conserva tutti i diritti che gli competono in forza delle disposizioni della benefica testatrice.

L'ente Bonafous fu riconosciuto con R.D. 28.10.1852 e divenne istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della legge 17.07.1890 n. 6972.

L'Ente è stato riordinato ai sensi della Legge regionale 02.8.2017, n° 12, ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, ed è stato iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1363 in data 25 febbraio 2019.

Il presente Statuto rispetta, seppur nel contesto di un riordino formale e sistematico, le tradizionali e peculiari regole dell'Ente e l'ispirazione originaria in tema di scopi.

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA NORMATIVA APPLICABILE

La Fondazione, avente la denominazione "Fondazione Bonafous E.T.S.", non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà mai distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

La sua sede è stabilita in Cortemilia (CN).

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è indeterminata.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Lo spirito e la prassi della Fondazione trovano origine nell'osservanza dei principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Essa persegue obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi alle persone assistite, garantisce la centralità dell'utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

ART. 3 - SCOPI

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, persegue finalità di solidarietà sociale nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza soggetti portatori di handicap ultra quattordicenni, in conformità alla tradizione dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Scopi fondamentali della Fondazione sono:

- la gestione di Centri diurni ed eventualmente di strutture residenziali, sia attraverso attività di stimolo, orientamento, indirizzo, sostegno familiare, rivolte, sulla base di specifici progetti personalizzati predisposti dagli operatori dell'Ente, al recupero globale della personalità e a favorire la socializzazione di soggetti portatori di handicap;
- l'organizzazione e l'erogazione, diretta od indiretta, al domicilio degli utenti, di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie e correlati servizi alberghieri;
- la promozione e/o l'organizzazione, diretta od indiretta, sul territorio in cui opera, di ogni altra iniziativa sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria, a favore di persone disabili, bisognose di tutela e di supporto assistenziale.

La Fondazione intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

ART. 4 - OGGETTO

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari, può promuovere:

- l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone disabili;

- l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;

- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;

- promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 5 dello Statuto e delle attività ad esse direttamente connesse.

L'attività della Fondazione è diretta in primo luogo a soggetti residenti nel Comune di Cortemilia o Comuni limitrofi.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei criteri e dei limiti prescritti dall'art 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione potrà, tra l'altro, in via secondaria e strumentale, svolgere le seguenti attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale:

- l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- partecipare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,

direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 6 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico e con particolare riguardo alle persone nate o residenti in Cortemilia.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

ART. 7 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli Organi della Fondazione, anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale con la Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura nei limiti imposti dalla legge.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 8 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- a) beni immobili indicati nell'elenco patrimoniale aggiornato annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) automezzi, mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc. come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- c) fondo di cassa della preesistente IPAB "Ente Bonafous", come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;
- d) altri beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- e) elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

I beni immobili di cui al punto a) restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi statuari, nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli

stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione di tali beni immobili dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Rimangono ferme le norme nazionali e regionali in materia di atti di disposizione del patrimonio ove applicabili.

ART. 9 – ENTRATE

Le entrate per la gestione e il funzionamento della Fondazione al fine di realizzare lo scopo, sono costituite:

- a. da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;
- b. dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c. dai redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- d. gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati e non diversamente destinati;
- e. da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nonché ogni altra entrata di qualsiasi natura, non destinati ad incrementare il patrimonio.

ART. 10 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Trova applicazione l'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può ricevere finanziamenti, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, utili o necessari per l'attuazione delle operazioni deliberate e per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo - tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al Codice del Terzo Settore, anche in materia di regime fiscale - deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economica della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 12 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;

- il Vice Presidente Vicario;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- l'Organo di controllo;

- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, scelti fra persone di specchiata moralità, dura in carica cinque anni e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

I suoi componenti possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati e nominati:

- uno dal Vescovo della Diocesi di Alba;

- uno dal Comune di Cortemilia ;

- due dal Consiglio Pastorale delle Parrocchie di Cortemilia;

- uno scelto dal Parroco moderatore di Cortemilia, il quale può anche nominarsi.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;

b. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

d. coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 codice civile;

e. chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente, oppure, in subordine dal componente più anziano di età, ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore Legale dei conti (qualora sia nominato) da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile degli amministratori, del segretario, del direttore, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 14 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla legge, nonché ad occuparsi dell'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore;
- nominare l'Organo di controllo e disporre la revoca;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- approvare il bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- deliberare la fusione, la scissione e la trasformazione della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro

componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;

- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili di cui al punto a) dell'articolo 8 dello Statuto.

- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto o dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può compiere qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione in nome e per conto della Fondazione necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 15 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente e la convocazione è effettuata con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno con le materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione e ai membri dell'Organo di Controllo ovvero inviata mediante mezzi informatici di comunicazione (fax, mail, pec, etc.) o con altro strumento idoneo a comprovarne la ricezione, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con un preavviso ridotto a due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Ente, lo scioglimento anticipato dell'Ente nonché quelle di dismissione dei beni immobili di cui al punto a) dell'articolo 8 dello Statuto sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti. Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle

attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate al Direttore o ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è custodito presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ART. 17 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- firmare la corrispondenza, gli atti d'ufficio e curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario, del Tesoriere e del Direttore;

- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti. In mancanza di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ART. 18 – SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della stessa e a svolgere i compiti che saranno espressamente definiti nel Regolamento di cui al precedente articolo.

Allo stesso possono essere affidate le funzioni di direttore previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente.

ART. 19 - IL TESORIERE

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispose, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 – DIRETTORE

Il Direttore della struttura residenziale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della struttura nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale, tempo per tempo vigente.

Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

ART. 21 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione è definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Presidente attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata

per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica e i membri sono rieleggibili.

Il primo Organo di Controllo nominato scade in coincidenza con il Consiglio di Amministrazione.

In caso organo collegiale la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Collegio dei Controllori e si osservano per quanto compatibili le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione relativamente alle modalità di convocazione, di riunione e di deliberazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del Codice del Terzo Settore.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti, comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze nel rispetto dell'art 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 23 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

La funzione di revisione legale, qualora la nomina del Revisore Legale sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è esercitata da una persona fisica, o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Si richiama altresì il comma 6 dell'articolo precedente dello Statuto.

Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per un periodo corrispondente alla durata dell'Organo di Controllo ed è rieleggibile.

Il compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti, comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze nel rispetto dell'art 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In caso di estinzione, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri enti del terzo settore, preferibilmente aventi sede ed operanti nel Comune di Cortemilia, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività in ambito socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 25 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to Monica Galvagno

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)